



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E DELLE FIERE PROMOZIONALI .

INDICE

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Soggetti abilitati alla partecipazione

Articolo 4 Programmazione e selezione

Articolo 5 Hobbisti

Articolo 6 Raccolta fondi da parte di Associazioni a scopo benefico

Articolo 7 Creatori di opere dell'ingegno ed artistiche

Articolo 8 operatori di commercio su aree pubbliche

Articolo 9 iscritti al registro delle imprese

Articolo 10 Imprenditori Agricoli

Articolo 11 Prescrizioni di esercizio

Articolo 12 Divieti dei partecipanti alle manifestazioni

Articolo 13 Obblighi organizzatori manifestazioni

Articolo 14 Rinuncia

Articolo 15 Sospensione temporanea o definitiva delle manifestazioni

Articolo 16 Sanzioni

Articolo 17 Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni straordinarie, storiche a carattere commerciale e le fiere promozionali disciplinate dalla legge Regione Liguria n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni che si svolgono nel comune di Borghetto Santo Spirito su aree pubbliche e demaniali per le quali il comune ha la disponibilità.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono organizzate:

- direttamente dal comune;
- con l'ausilio e la collaborazione di enti, associazioni, onlus, consorzi, cooperative, imprese individuali e società di persone iscritte alla camera di commercio;
- direttamente da enti, associazioni, onlus, consorzi, cooperative, imprese individuali e società di persone iscritte alla camera di commercio;
- direttamente da soggetti affidatari di concessione di eventi da parte del comune di Borghetto Santo Spirito.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella predetta Legge Regionale, nel presente regolamento si intende per:

Manifestazione commerciale a carattere straordinario: manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extra comunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

Fiera promozionale: manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Manifestazioni storiche: le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno 5 anni nello stesso comune.

Hobbisti: sono le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento.

Creatori delle opere dell'ingegno ed artistiche: le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale i manufatti e le opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico non create in serie ma singolarmente dall'operatore anche con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare.

Operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche

gli imprenditori individuali o società di persone autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche alimentare e non alimentare e in possesso di ogni documento e titolo previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

Imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, ovvero le persone fisiche o associate che esercitano un'attività economica rivolta a terzi ed iscritti nei registri alla Camera di Commercio della provincia territoriale di appartenenza.

Imprenditori agricoli le persone fisiche o associate iscritte al registro delle imprese legittimate alla vendita (L. 580/93 e s.m.i., D.Lg 99/2004 e s.m.i. e D.Lgs 228/2001 e s.m.i.), osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di prodotti ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali oppure ottenuti da attività di manipolazione, conservazione, trasformazione di prodotti derivati dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali.

Articolo 3 Soggetti abilitati alla partecipazione

1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali e storiche a carattere straordinario partecipano, tramite rilascio della concessione di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, gli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche.

2. Alle manifestazioni del comma 1 possono partecipare anche gli imprenditori agricoli come definiti nell'articolo 2 del presente regolamento.

3. Nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali possono essere concessi spazi ad Associazioni no profit, Comitati, Fondazioni, organizzazioni di volontariato, O.n.l.u.s. che effettuano raccolta fondi a scopo benefico con le modalità individuate nell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 4 Programmazione e selezione

1. La redazione del calendario delle manifestazioni straordinarie a carattere commerciale avviene secondo le disposizioni previste dalla Legge Regionale 1/2007 e s.m.i..

2. Le domande degli organizzatori delle manifestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano.

La domanda deve contenere:

- la denominazione della manifestazione e classificazione della stessa (art. 27 della L.R. 1/2007 e s.m.i.);
- il periodo e luogo di svolgimento;
- la descrizione dell'evento;
- la tipologia merceologica;
- la categoria degli operatori che partecipano;
- la descrizione degli allestimenti;
- l'elenco, se previsto, delle iniziative collaterali alla manifestazione quali: eventi culturali, promozionali, di spettacolo ed intrattenimento, musicali ed eventuali laboratori tematici ecc;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza, safety e security;
- ogni eventuale indicazione utile per la valutazione della manifestazione.

3. Lo svolgimento delle manifestazioni deve avvenire nel rispetto degli impegni dichiarati nei progetti e/o nelle domande pena revoca della concessione e/o autorizzazione.

4. Provvedono alla valutazione delle domande prelevate gli uffici comunali preposti alla presa in carico e gestione delle manifestazioni unitamente ai delegati degli Assessorati di riferimento privilegiando:

- le richieste di iniziative che vantano storicamente una radicata tradizione nel territorio comunale;
- la comprovata esperienza pregressa nell'organizzazione e realizzazione di eventi analoghi;
- la garanzia di varietà e originalità delle merci proposte;
- le manifestazioni tematiche, di promozione che valorizzano i prodotti e le eccellenze locali, nazionali e internazionali;
- la produzione sul posto, l'esecuzione di opere, di manufatti e beni;
- la qualità del progetto valutando originalità, organicità e coerenza tra allestimento, merce esposta e valorizzazione dell'area di svolgimento dell'evento;
- l'allestimento con strutture omogenee;
- una programmazione di manifestazioni che garantisca il coinvolgimento dell'intero territorio cittadino
- le manifestazioni ritenute ad alto impatto turistico e che coinvolgono l'intero territorio cittadino;
- le manifestazioni a carattere internazionale.

5. Durante la valutazione delle domande nel garantire un'equa e diversificata offerta di prodotti l'amministrazione comunale si avvale della facoltà di:

- assegnare spazi aggiuntivi e/o differenti da quelli richiesti;
- modificare le date di svolgimento degli eventi proposti;
- escludere e/o aggiungere tipologie di prodotti,
- modificare e/o integrare i progetti presentati.

6. Qualora la domanda di partecipazione risulti incompleta il responsabile del procedimento sospende i termini del procedimento e richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda indicando le cause di irregolarità o di incompletezza stabilendo un termine per la presentazione delle integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, senza ricevere quanto richiesto, si procede all'archiviazione della domanda.

7. L'approvazione dell'elenco delle manifestazioni e la conseguente redazione del calendario spetta alla Giunta Comunale.

Articolo 5 Hobbisti

1. Partecipano alle manifestazioni straordinarie gli hobbisti, come definiti nell'articolo 2, che hanno i requisiti indicati nella L.R. 1/2007 e s.m.i.. La medesima norma disciplina, altresì, l'esercizio dell'attività e le modalità di partecipazione alle manifestazioni.

2. Gli hobbisti non possono svolgere attività di vendita, scambio ed esposizione di beni vietati dalla legge, illegittimamente acquisiti, contrari al buon costume o all'ordine pubblico. A mero esempio esemplificativo si citano: oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico sottoposto a vincoli del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), oggetti preziosi; esplosivi ed armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali vivi, prodotti del settore alimentare e dell'abbigliamento.

3. Gli hobbisti non possono esporre, vendere e/o scambiare oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone e che esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.

4. Gli hobbisti possono vendere, barattare, scambiare, proporre o esporre:

a) cose vecchie ed usate quali, ad esempio: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, monili, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, accessori, manufatti, elettrodomestici, biciclette, materiale didattico etc.;

b) oggetti da collezione quali, ad esempio: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali, documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti, autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline, fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giocattoli, modellini, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine, riproduzioni di animali, ect;
Sono esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento.

Le disposizioni regionali della L.R. 1/2007 e s.m.i. determinano il valore massimo di ogni bene (modico valore) e la soglia di vendita totale per ogni manifestazione.

Articolo 5 Raccolta fondi da parte di Associazioni a scopo benefico

1. Le Associazioni, Comitati, Fondazioni, Organizzazioni di Volontariato, Onlus che partecipano alle manifestazioni straordinarie e fiere promozionali per l'esclusivo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico, non possono esercitare attività commerciale, ma è consentito loro distribuire beni/oggetti dietro corresponsione di un'offerta libera che deve essere predefinita in un importo minimo.

2. Gli addetti che rappresentano associazioni, fondazioni e/o comitati devono essere identificabili tramite segni distintivi, portati sugli abiti, che indicano il nominativo e l'incarico ricoperto.

3. La raccolta fondi e lo scopo della stessa devono essere adeguatamente pubblicizzati mediante cartellonistica e/o distribuzione di depliants informativi.

Articolo 6 Creatori di opere dell'ingegno ed artistiche

1. I creatori di opere dell'ingegno ed artistiche che partecipano alle manifestazioni straordinarie devono essere in possesso di requisiti indicati dalla normativa regionale di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i..

L'esercizio dell'attività e le modalità di partecipazione sono disciplinate dalla medesima normativa regionale, così come il valore dei beni, il prezzo di vendita dei singoli beni (modico valore) e la soglia di vendita totale consentita per ogni manifestazione.

2. Sono realizzate dai creatori di opere dell'ingegno ed artistiche, manualmente o con l'ausilio di macchinari, beni e manufatti di carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, frutto del proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro utilizzando ogni tipo di materiale e componenti anche forniti da terzi costituiti singolarmente con elementi di non facile riproducibilità in modo seriale.

3. I creatori di opere dell'ingegno ed artistiche possono realizzare, durante l'evento, manufatti, oggetti d'uso e opere artistiche con lavorazioni manuali mediante l'utilizzo di utensili e attrezzi o mediante macchinari per trasformare le materie prime naturali o loro semilavorati, senza danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo circostante e/o limitrofo all'area dell'attività.

L'utilizzo di teli amovibili è sempre necessario per l'esecuzione di tecniche pittoriche e di disegno anche sul suolo, come ad esempio i "madonnari".

4. Non possono essere venduti e/o scambiati manufatti che risultino lesivi della dignità delle persone e che esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.

Non sono ammesse le attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano, per motivi igienico sanitari, quali tatuaggi e pitture su corpo, sia temporanee che permanenti, massaggi, ecc. e su animali.

Articolo 7 operatori di commercio su aree pubbliche

1. Gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche del settore alimentare che partecipano alle fiere e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario vendono e somministrano bevande e cibi freschi idonei al consumo immediato con preferenza per i prodotti della tradizione e della cultura italiana, ligure, piatti e panini gourmet.

I veicoli e i mezzi utilizzati sono autorizzati ed attrezzati per la cucina e regolarmente collaudati ed immatricolati come veicoli speciali ad uso negozio.

2. Per il consumo dei cibi devono essere forniti alla clientela solamente piatti, posate, recipienti, contenitori e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento di materiale compostabile, biodegradabile e/o riciclabile con la sola esclusione del vetro.

3. Non è consentito nessun tipo di occupazione dell'area concessa per lo svolgimento dell'attività con tavoli, sedie, ombrelloni ect.. se non autorizzata dalla Giunta Comunale. E' consentito il solo posizionamento di porta rifiuti.

4. Gli operatori di commercio su aree pubbliche del settore alimentare devono provvedere alla pulizia, al decoro delle aree occupate e alla pulizia dei mezzi utilizzati.

Articolo 8 iscritti al registro delle imprese

1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario partecipano gli iscritti nel registro delle imprese della camera di commercio di appartenenza territoriale.

Nel registro imprese sono iscritti i soggetti previsti dalla vigente normativa, tra cui in particolare: gli imprenditori individuali (ad esempio commercianti, artigiani, imprenditori agricoli), le società commerciali, i consorzi con attività esterna e le società consortili.

2. Gli iscritti nel registro delle imprese per l'esercizio dell'attività devono possedere, ai sensi della vigente normativa, i requisiti morali e professionali dove previsti.

Articolo 9 Imprenditori Agricoli

1. L'inserimento degli imprenditori agricoli nelle manifestazioni a carattere commerciale è finalizzato a:

- promuovere iniziative di commercializzazione di prodotti agricoli locali, o di particolari aree geografiche;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali o di altre aree geografiche;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti agricoli locali o di altre aree geografiche.

2. Gli imprenditori agricoli che partecipano alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario devono possedere i requisiti indicati nell'articolo 2.

3. E' ammessa la vendita di prodotti agricoli lavorati o semi-lavorati e confezionati solo se provenienti da laboratori e/o locali autorizzati ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

L'esposizione e la conservazione di tali prodotti durante la manifestazione è, altresì, effettuata nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

Articolo 10 Prescrizioni di esercizio

1. Spetta ai partecipanti delle manifestazioni disciplinate dal seguente regolamento:

- a) occupare esclusivamente l'area, il posteggio assegnato e non utilizzare lo spazio limitrofo per depositare materiali e mezzi se non autorizzati;
- b) garantire il decoro, l'ordine e la pulizia nonché la conservazione del patrimonio comunale, pertanto si richiede: rispetto per pavimentazione, verde pubblico, arredi urbani e di non abbandonare i rifiuti;
- c) utilizzare idonee attrezzature montate a perfetta regola d'arte per evitare danni o pericoli a persone o beni anche in caso di avverse condizioni meteo;
- d) rispettare gli orari della manifestazione, le operazioni di allestimento e abbandono dell'area espositiva;
- e) esporre, vendere, scambiare e/o barattare tipologie di beni non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento;
- f) esporre, vendere, scambiare e/o barattare beni esclusi nell'istruttoria della domanda presentata;
- g) i prodotti alimentari devono essere esposti e conservati nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria;
- h) i prodotti non alimentari quali terraglie, piante, fiori, articoli da ferramenta, calzature, articoli per l'agricoltura e l'industria, arredamenti e complementi di arredo, veicoli possono essere collocati anche sul sedime, sul suolo senza recare intralcio e/o pericolo;
- i) al termine dell'attività di vendita il posteggio deve risultare libero da ogni cosa e l'area essere pulita;
- j) gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi, dai loro dipendenti oppure se derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza;
- k) non utilizzare bombole di gas liquido o dispositivi simili. Nei casi l'utilizzo è necessario per lo svolgimento dell'attività l'operatore deve preventivamente darne comunicazione all'ufficio comunale ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di antincendio ed esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, idonea certificazione rilasciata da tecnico abilitato comprovante la conformità dell'installazione e dei modi di utilizzo alle vigenti norme in materia di sicurezza;
- l) tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e degli utenti, degli espositori e dei funzionari ed addetti alla vigilanza della manifestazione.

Articolo 11 Divieti dei partecipanti alle manifestazioni

1. Ai partecipanti delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è fatto divieto:

- a) arrecare intralcio o disturbo di qualsiasi natura a chiunque;
- b) l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni e della voce, se non espressamente autorizzati;
- c) subconcedere l'area ottenuta in concessione ad altro soggetto sia a titolo gratuito che oneroso;
- d) frazionare le aree in concessione e subconcedere la/le frazioni ad altro soggetto;
- e) danneggiare, deteriorare e sporcare l'area occupata e le zone limitrofe. Piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi o altro ad alberi, pali della luce, pali della segnaletica verticale, nonché a qualsiasi altro manufatto od oggetto naturale.

Articolo 12 Obblighi organizzatori manifestazioni

1. Sono a carico dell'organizzatore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione della manifestazione ed in particolare:

- a) la selezione degli espositori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia (autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni ecc.) e appartenenti alle categorie ammesse a partecipare alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e alle fiere promozionali;
- b) la collocazione degli espositori nelle aree espositive. L'organizzatore non può allestire banchi con prodotti non ammessi alla manifestazione;
- c) la vigilanza e la custodia dell'area espositiva;
- d) la fornitura e l'impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi incluso il montaggio e smontaggio di gazebo ed attrezzature, l'assolvimento di tutti gli adempimenti per l'installazione e la realizzazione di impianti elettrici che devono essere eseguiti a regola d'arte. L'ancoraggio

- delle strutture utilizzate e' obbligatorio ma non può avvenire mediante la perforazione del suolo ma tramite la collocazione di idonei pesi di contro ventatura o altri sistema idoneo;
- e) il servizio di segreteria, relativamente a ciascuna edizione della manifestazione (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione);
 - f) l'attuazione della programmazione e la realizzazione della campagna pubblicitaria proposta e relativa alla manifestazione;
 - g) l'obbligo del pagamento dell'utilizzo dell'area assegnata e di tutti i pagamenti previsti dalla normativa;
 - h) l'obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e i prestatori d'opera.

Nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il comune di Borghetto Santo Spirito.

Articolo 13 Rinuncia

1. La mancata partecipazione di operatori ammessi alla manifestazione commerciale o la partecipazione per un periodo inferiore a quanto previsto non dà diritto al rimborso di quanto versato dall'organizzatore per i tributi comunali.

Articolo 14 sospensione temporanea o definitiva delle manifestazioni

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate alla manifestazione, per lo svolgimento di proprie iniziative e di eventi concomitanti alla manifestazione senza che l'organizzatore possa avere nulla a che pretendere e possono, anche, destinare aree espositive ubicate in prossimità dell'area inizialmente riservata, dandone comunicazione all'organizzatore entro un congruo tempo.

2. Gli organizzatori delle manifestazioni che vogliono modificare, dopo l'approvazione dell'evento, le modalità di svolgimento della manifestazione, le date, le aree e/o gli spazi formulano apposita richiesta agli uffici preposti e l'amministrazione comunale deciderà in merito all'accoglimento o meno della proposta.

3. L'anticipo, il posticipo e il recupero della data di svolgimento della manifestazione avviene in casi e/o eventi eccezionali.

4. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per limitazioni imposte da motivi di viabilità-traffico o igienico sanitari, per il ridotto numero di espositori partecipanti alla manifestazione.

Articolo 15 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.,
- con sanzioni previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
- con sanzioni previste dall'articolo 143, comma 3 della Legge Regionale 1/2007 e s.m.i..

2. Ai partecipanti per i quali è stata accertata la falsità di dichiarazioni, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, viene immediatamente interdetta la partecipazione a tutte le manifestazioni straordinarie nel territorio comunale

3. Gli operatori che, a seguito di controlli, risultano privi di titoli abilitativi alla partecipazione delle manifestazioni disciplinate dal presente regolamento (hobbisti, creatori delle opere dell'ingegno ed artistiche, titolari autorizzazioni su aree pubbliche, iscritti al registro imprese) sono allontanati dall'evento.

4. Restano applicabili altresì, anche in concorso, le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre Leggi.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Borghetto Santo Spirito e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016